

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1948 del 17/04/2019
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 per l'esercizio di un impianto di trattamento relativo ad un'attività di MISE - Comune di Bondeno
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2010 del 17/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 35519/2018/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **MOLINARI S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE). **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un impianto di **trattamento di acque di falda emunte, per la messa in sicurezza di emergenza di un sito contaminato.**

### LA RESPONSABILE

VISTA la domanda pervenuta al SUAP del Comune di Bondeno, tramite piattaforma SuapER, in data 19.11.2018 ed integrata in data 21.11.2018, trasmessa dallo stesso SUAP con nota Prot. n. 35454 del 22.11.2018 e assunta al P.G. di Arpae il 23.11.2018 con il n. PGFE/2018/14315, della Ditta MOLINARI S.R.L., nella persona della Sig.ra. Franca Molinari in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Bondeno (FE) - viale Matteotti n.23 ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via Pironi n. 110, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **messa in sicurezza di emergenza (MISE)** mediante emungimento di acque di falda contaminate e trattamento (Pump & Treat) : le acque in particolare vengono trattate mediante un impianto di depurazione, prima dello scarico in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35” e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

DATO ATTO che il 21.11.2018 ha avuto inizio il procedimento amministrativo, come comunicato dal SUAP del Comune di Bondeno in data 22.11.2018, con la nota sopracitata di trasmissione della domanda di AUA, assunta al P.G. di Arpae il 23.11.2018 con il n. PGFE/2018/14315;

DATO ATTO che con nota del SUAP del Comune di Bondeno, del 30.11.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/14669 del 03.12.2018), è stata indetta e convocata, ai sensi dell'art. 14 c. 1 della L.241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi istruttoria;

DATO ATTO che il 13.12.2018, il procedimento amministrativo è stato sospeso, come comunicato dal SUAP del Comune di Bondeno in data 13.12.2018, con la nota assunta al P.G. di Arpae il 14.12.2018 con il n. PGFE/2018/15195, a seguito delle richieste di integrazioni formulate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 12.12.2018;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, trasmesse in allegato alla nota del SUAP del Comune di Bondeno del 19.02.2019, assunta al P.G. di Arpae il 21.02.2019 con il n. PG/2019/28233, con la quale viene altresì comunicato che il procedimento ha ripreso a decorrere dal 15.02.2019, data di presentazione al SUAP della documentazione integrativa;

VISTE le integrazioni volontarie della Ditta, trasmesse in allegato alla nota del SUAP del Comune di Bondeno del 05.03.2019, assunta al P.G. di Arpae il 06.03.2019 con il n. PG/2019/36820;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Bondeno, Prot. Gen. 10572 del 29.03.2019, assunta al Prot. Arpae n. PG/2019/51508 del 01.04.2019, con cui ha trasmesso il parere di competenza del Comune, Prot. n. 10493 del 29.03.2019 in merito agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché il nulla osta in merito all'impatto acustico, rilasciato dal Servizio Ambiente dello stesso Comune, nel rispetto di prescrizioni precisate nel parere stesso, ed in particolare:

- per gli scarichi idrici, viene richiamato il parere di HERA S.p.A. Prot. n. 28974 del 19.03.2019; che ha validità temporanea in quanto subordinato alle operazioni di bonifica del sito;
- per il nulla osta acustico, viene richiamato il parere di ARPAE - Servizio Territoriale PGFE/2018/15035 del 11.12.2018;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### **A D O T T A**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Bondeno, alla Ditta **MOLINARI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bondeno (FE) - viale Matteotti n.23 ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Via Pironi n. 110, C.F. n. 00918390386, per l'esercizio di un **impianto di trattamento di acque di falda emunte, per la messa in sicurezza di emergenza di un sito contaminato.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche tramite sub-irrigazione, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte Terza, del D.Lgs 152/06.	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICO ACQUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Lo scarico autorizzato in pubblica fognatura (Fognatura Pubblica di tipo misto di Viale Matteotti), derivanti dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate (TAF), relativo ad un intervento di MISE mediante Pump & Treat, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - SCHEMA FOGNARIO E SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO PUMP & TREAT - contrassegnato con la sigla **"S1"**;

1. Lo scarico delle acque industriali di classe C (Acque reflue industriali da attività di bonifica ambientale acque di falda derivanti da sistema di emungimento e trattamento denominato Pump & Treat n. 8 piezometri Gw1-Gw8, compresi i reflui di controlavaggio delle sezioni filtranti), sopramenzionato, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella, ALLEGATO B - Sub Ambito HERA S.p.A - Bonifiche siti contaminati (art.243 e smi) del Regolamento di Fognatura, allegata (**Allegato "B"**), ed il controllo avverrà nel punto contraddistinto in planimetria con la sigla **PC1**:
2. Entro 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo la ditta deve provvedere ad identificare, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, il pozzetto di campionamento **PC1**, dandone immediata comunicazione tramite PEC, corredata da documentazione fotografica, ad HERA SpA – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.

3. il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione dovrà esserne data comunicazione ad HERA SpA – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
4. La rete fognaria e l'impianto di trattamento devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" .
5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA SpA – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA SpA – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
8. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
9. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA spa – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.
10. Il Titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

**Si specifica inoltre quanto segue:**

- HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazioni Emilia - Area di Ferrara – non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e

pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazioni Emilia - Area di Ferrara.

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

Il nulla osta acustico, per le emissioni acustiche provenienti dall'attività di bonifica ambientale nell'area di via Pironi n.110, in cui è insediata la ditta, viene rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. trattandosi di una valutazione previsionale di impatto acustico effettuata con dati tecnici e progettuali, e con l'utilizzo di cofanatura, dovrà essere predisposta la verifica dell'effettivo rientro nei limiti normativi nelle prime fasi di attività, a riscontro di quanto valutato teoricamente. Tale collaudo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale e ad ARPAE
2. vista la posa di attrezzatura fissa che resterà allocata per diversi mesi, si dovrà attivare l'uso nel solo orario diurno con inserimento di sistemi che garantiscano lo spegnimento automatizzato e temporizzato. Si dovrà inoltre pianificare la manutenzione degli apparati per evitare l'insorgenza di rumori dovuti all'usura e la possibile sovrapposizione delle attività più rumorose;
3. in caso di variazione del processo documentato, dovrà essere aggiornata la valutazione acustica con i dati tecnici ulteriori e comunque sempre al fine di rispettare i limiti acustici;

4. visto il contesto prevalentemente residenziale e la durata complessiva dell'intervento, non definibile al momento, si dovranno adottare gli ulteriori accorgimenti indicati dal Tecnico incaricato dalla Ditta, per limitare il disturbo da rumore, ovvero: spegnimento del motore degli autocarri per il carico-scarico sul posto, formazione di personale adeguatamente addestrato sugli idonei comportamenti da attuarsi per l'attenuazione dei rumori prodotti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Bondeno, come previsto dall'art.3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013. Si specifica tuttavia che, trattandosi di un' A.U.A. che autorizza l'esercizio di un impianto di MISE, il presente atto decade prima della sua naturale scadenza, in relazione alle prescrizioni che saranno contenute negli atti emanati nell'ambito del successivo intervento di bonifica, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara e a HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*firmato digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**